



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

OTTAVA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 433

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Ciambetti, Caner, Baggio, Cenci, Conte, Finozzi, Manzato, Meggiolaro, Stival e Zamboni

STATUTO REGIONALE DEL LAVORO AUTONOMO

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 2 ottobre 2009.

Trasmesso alle Commissioni consiliari Prima, **TERZA** e Sesta ai Consiglieri regionali il 15 ottobre 2009.

STATUTO REGIONALE DEL LAVORO AUTONOMO

Relazione:

Il mondo del lavoro Veneto rispecchia i cambiamenti e le incertezze che stanno interessando tutti i sistemi economici a livello regionale, nazionale e globale. Il lavoro sta cambiando rapidamente nelle sue varie forme ed articolazioni: il lavoro subordinato diventa più flessibile e precario, il lavoro autonomo accentua la sua intrinseca complessità e assume connotati inediti, il lavoro imprenditoriale conferma la sua natura molecolare, evolutiva e soggetta ad una crescente instabilità derivante dalla crescente globale.

Queste diverse componenti del lavoro nel territorio veneto si declinano secondo percorsi sempre più distanti dal modello produttivo ed organizzativo ereditato dall'epoca fordista, e richiedono un'analisi particolarmente attenta dei bisogni espressi dai diversi attori di questo variegato mondo della produzione, cui rispondere con politiche al contempo mirate e di ampio respiro, capaci di ricondurre entro margini di sicurezza socialmente adeguati le varie forme del "fare" che connotano il sistema produttivo veneto.

In particolare, è necessario sostenere il tessuto socio-economico del nostro territorio edificato sulla micro-impresa (mediamente un'unità locale conta nel Veneto 4 addetti) e sul lavoro autonomo, nelle sue varie forme ed espressioni, che invece è spesso abbandonato a se stesso, se non tacciato di rappresentare l'emblema dell'egoismo e dell'evasione fiscale.

Il lavoro autonomo e la piccola impresa rappresentano, invero, un universo assai variegato con esigenze molto differenziate al proprio interno.

Questo aggregato composito, che rappresenta il cuore pulsante del nostro territorio, coincidente con il piccolo artigianato, il contratto d'opera, le professioni, i mestieri, è stato oggetto, negli ultimi anni, di profondi cambiamenti relativi alla struttura produttiva ed organizzativa (decentralizzazione produttiva, outsourcing, esternalizzazioni ecc.), nonché, più in generale, ai mutamenti del contesto economico complessivo e internazionale (globalizzazione, liberalizzazione degli scambi, finanziarizzazione dell'economia, ecc.).

La nostra ipotesi di fondo è che le trasformazioni economiche ed organizzative in atto abbiano ribadito la consistenza del lavoro autonomo nel nostro territorio e l'abbiano collocato al cuore del nuovo modo di funzionare del sistema economico veneto.

Il lavoro autonomo è proliferato anche in forme nuove (sia nel senso di nuovi lavori autonomi sia di nuovi profili del lavoro autonomo tradizionale), dettagliandosi in attività rese da soggetti che, volontariamente, con creatività e propensione al rischio, ma in certi casi anche secondo necessità, si collocano sul mercato del lavoro con una notevole dotazione di risorse e competenze personali.

È nostra opinione che tutte queste forme di lavoro autonomo e di imprenditorialità diffusa richiedono una maggiore attenzione da parte della sfera politica, anche a livello regionale. Tradizionalmente attenta alle domande provenienti dal lavoro subordinato e dalla media-grande impresa dall'altro, la politica (a tutti i livelli) appare sorda alle istanze provenienti dal lavoro autonomo e dalla micro-impresa ed alle questioni inerenti la regolazione, la tutela pubblica e la rappresentanza politica di queste categorie produttive.

È vero che il ceto medio autonomo non ha conosciuto, negli ultimi anni, una fase di grave impoverimento e di marginalizzazione. Tuttavia, molti fenomeni stanno modificando in profondità il quadro di riferimento entro cui i lavoratori autonomi si muovono, sollecitando nuove forme di promozione e di tutela. Si pensi, per esempio, agli elementi di crisi che hanno colpito, anche nella nostra Regione, il tessuto della piccola impresa e di economia distrettuale, alla flessibilizzazione delle grandi organizzazioni e alla creazione di imprese a rete con conseguente diffusione di modalità lavorative in regime di monocommittenza e dipendenza economica, all'emergere di posizioni lavorative a cavallo tra lavoro subordinato e lavoro autonomo caratterizzate da temporaneità e precarietà (la parasubordinazione e più in generale il lavoro autonomo "economicamente dipendente", ecc.).

Una valutazione realistica di questa componente essenziale del sistema economico veneto deve partire proprio dalla necessità di pensare a questo mondo plurale con una "batteria" di soluzioni regolative che costituiscano un giusto mix tra più mercato e più tutele. A seconda del punto di vista in cui ci si pone, viene infatti richiesta maggiore libertà di movimento sul mercato e maggiori chance di auto-organizzazione (professioni ad elevata qualificazione con partita Iva impegnate nei servizi per l'impresa), oppure maggiore tutela rispetto ai contratti di lavoro (co.co.pro., partite Iva "imposte" ecc.), oppure incentivi, semplificazione burocratica e detassazioni per l'attività di impresa (piccoli imprenditori), o ancora tutele di tipo organico ed "identitario" (professioni non protette).

Si tratta, come si vede, di un complesso mix di "più mercato" e al contempo di "più regolazione": se una parte del lavoro autonomo chiede più mercato dove poter mostrare e vendere le proprie capacità e competenze, i propri servizi e i propri prodotti, altri lavoratori autonomi chiedono nuove forme di tutela pubblica, per le quali tendono ad associarsi.

Di base, poi, si tratta di pensare a regole adattabili e flessibili, non rigide e coercitive, come strumenti previdenziali e fiscali coerenti con la tutela di un capitale umano che chiede di essere valorizzato e favorito nell'ulteriore sviluppo (mobilità professionale, formazione, esperienze culturali e di accrescimento delle competenze professionali, offerta di servizi che supportino i diversi intrecci tra vita e lavoro, ecc.).

In tale quadro riteniamo urgente dotare il lavoro autonomo di un sistema organico di norme di marca regionale le quali, anche differenziandosi con riguardo alle diverse esigenze di tutela, hanno luogo di dispiegarsi sotto il mantello dell'articolo 117 Cost..

La presente proposta di uno Statuto regionale del lavoro autonomo, capace di influenzare anche le scelte del legislatore nazionale (e perché no, europeo), è la principale innovazione che intendiamo mettere in campo, partendo dalla constatazione che il lavoro autonomo può essere valorizzato ed aiutato in base alle esigenze espresse dalle varie categorie, con particolare riferimento ad una serie di interventi che realizzano il richiamato giusto mix tra "mercato" e "regolazione".

1. Un primo importante capitolo dello Statuto riguarda senz'altro il tema della formazione.

In tale ambito, infatti, non v'è dubbio che le competenze regionali in materia di formazione professionale, consentano iniziative, del più vario ordine e

grado, indirizzate alla qualificazione o riqualificazione delle competenze di cui dispongono i lavoratori autonomi o gli aspiranti lavoratori autonomi.

Su questo fronte, la differenziazione degli eventuali servizi offerti a livello regionale, può rinvenire la sua sola ragione in esigenze di opportunità, ben potendo sul piano normativo prevedersi iniziative o servizi che siano in astratto rivolti a tutti i tipi di lavoro autonomo prima richiamati.

Risulta prezioso, in proposito, anche l'intervento orientato alla trasmissione delle competenze per lo sviluppo di progetti finanziabili in ambito comunitario, presentandosi a questo modo l'eventuale investimento compiuto a livello regionale come strumentale all'attrazione di nuove risorse le quali, in potenza, possono oltrepassare, e di gran lunga, quelle messe a bilancio in fase di start-up dell'iniziativa regionale.

2. Un secondo capitolo riguarda il finanziamento delle iniziative di autoimprenditorialità e autoimpiego. La promozione della imprenditorialità è uno degli obiettivi di tutte le camere di commercio, che finanziano alcune iniziative e aiutano gli aspiranti imprenditori a trovare le risorse necessarie. Spesso sono i fondi regionali a mettere a disposizione finanziamenti per promuovere, in particolare, l'imprenditorialità giovanile. Si tratta di misure che vanno a bando e ciò crea incertezza nel destinatario che deve verificare quando è possibile presentare la propria candidatura. Agevolazioni finanziarie devono riguardare gli investimenti e la gestione, con contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato.

3. Un terzo capitolo riguarda la consulenza nella fase di avvio e di consolidamento della attività, i servizi di orientamento e informazione, il supporto nella ricerca di finanziamenti.

4. Un quarto capitolo riguarda le forme di sostegno al reddito per le fasi di crisi e di "non lavoro" (anche se il lavoratore autonomo continua ad investire, in termini di aggiornamento, formazione, ricerca ecc., sul "proprio" capitale umano, pur se temporaneamente privo di "commessa").

Nulla dovrebbe infatti impedire ad una Regione iniziative che mirino a "compensare", in modo forfettario e generalizzato, il potenziale di cooperazione sociale che i lavoratori autonomi apportano in un dato territorio, magari vincolando i medesimi a forme di restituzione vuoi in termini monetari (nelle forme del prestito agevolato, garantito dall'istituzione pubblica) vuoi in termini di servizio (socializzazione di saperi, acquisizioni, competenze, risorse immateriali ecc.).

5. Un quinto capitolo riguarda i temi della semplificazione amministrativa e della fiscalità.

Questi capitoli, relativi a grandi aree di interesse, sono stati declinati all'interno del contenitore "lavoro autonomo", secondo la natura dell'attività esercitata.

a) Attività imprenditoriale

Guardando al mondo dell'imprenditorialità e della micro-impresa, esso si caratterizza come vero e proprio cuore pulsante dell'attività produttiva: nella nostra Regione la quasi totalità delle unità presenti nel territorio (oltre 410 mila unità) hanno meno di 19 addetti. La forma giuridica di queste imprese è rappresentata per il 59 per cento da ditte individuali. Sono attività in crescita, specie nelle aree metropolitane, ed il loro sviluppo va letto in collegamento

all'andamento della piccola e media impresa, che si presenta sempre più come traino nello sviluppo dei sistemi produttivi locali.

Le tutele da sviluppare con lo Statuto regionale del lavoro autonomo riguardano, fra l'altro, le seguenti azioni:

- *finanziamenti per lo start-up, con istituzione di un Fondo di rotazione regionale cui potranno accedere i Confidi dei settori economici veneti che abbiano stanziato per l'anno di riferimento un pari importo finalizzato a sostenere prestiti d'onore destinati a neo imprenditori/imprenditrici per lo start-up di imprese a conduzione personale e l'avvio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, con un tasso di interesse agevolato;*
- *sostegno all'imprenditorialità femminile e giovanile;*
- *consulenza e supporto nella ricerca di finanziamenti, nella scelta di business da sviluppare;*
- *tutele sul piano fiscale: escludere dal reddito imponibile ai fini dell'IRAP tutti i redditi di lavoro autonomo e di impresa minore, che siano stati prodotti senza l'ausilio di lavoro subordinato e/o di lavoro autonomo continuativo; stabilire una imposta sostitutiva di quella sul reddito e dell'IRAP per tutti i soggetti che realizzino processi di consolidamento, assumendo lavoro dipendente o stipulando contratti di collaborazione continuativa di durata almeno annuale; in riconoscere ai predetti soggetti un credito d'imposta da far valere in quota IRAP, proporzionato ai compensi annui erogati; promuovere una specifica azione di riforma legislativa allo scopo di rivedere la composizione dell'Osservatorio Regionale sugli Studi di Settore con l'inserimento di un rappresentante della Regione interessata, allo scopo di valorizzare la dimensione territoriale;*
- *tutela del prodotto: istituzione di un marchio di qualità regionale da riconoscere a tutte le piccole imprese ai sensi della normativa UE, che sia titolo privilegiato per il rilascio di autorizzazioni, licenze o altri adempimenti amministrativi regionali, provinciali e comunali, e per consentire forme di compensazione diretta tra crediti e debiti tra impresa e lavoro autonomo e la pubblica amministrazione nel territorio della Regione Veneto;*
- *sostegno per l'internazionalizzazione, con attività formative finalizzate all'internazionalizzazione dell'attività economica e volte a rafforzare le competenze delle imprese;*
- *sostegno alla risoluzione alternativa delle controversie con arbitrato presso appositi collegi istituiti dai soggetti rappresentativi o presso le Camere Arbitrali delle camere di commercio;*
- *incentivare regimi regolamentari efficienti e semplificati per l'esercizio delle attività di lavoro autonomo in ambito regionale, con drastica riduzione degli adempimenti amministrativi richiesti per l'esercizio di dette attività;*
- *supporti informatici per il lavoro autonomo e imprenditoriale per favorire lo sviluppo di siti web standard volti alla presentazione delle attività e qualità professionali del lavoratore autonomo e favorire l'implementazione di borse o di altri istituti informatici, con l'ausilio di una piattaforma informatica nella quale i committenti possano rappresentare efficacemente i bisogni e ciò che vorrebbero ottenere dal mercato in termini di collaborazione o fornitura.*

b) Attività di lavoro autonomo "economicamente dipendente"

Tradizionalmente il lavoro autonomo è stato costruito socialmente e politicamente attraverso un intreccio peculiare di sotto-regolazione pubblica e

sovra-regolazione privata. La regolazione pubblica del lavoro e del welfare state non è costruita allo scopo di fornire ai lavoratori autonomi economicamente dipendenti una tutela adeguata. Peraltro, i processi generali di individualizzazione e di frammentazione sociale espongono queste figure a un deficit di regolazione che investe non solo la sfera pubblica, già tradizionalmente carente, ma anche quella privata, storicamente imperniata sulla forza dei legami intergenerazionali e familiari. Le trasformazioni in atto nei modelli familiari, la spinta alla femminilizzazione del lavoro autonomo di servizio, le trasformazioni culturali stanno profondamente ridisegnando il sistema di bisogni sociali espressi da queste categorie di lavoratori.

In pratica: è sufficiente un periodo di malattia, un infortunio che costringa all'inattività per alcuni mesi, una fattura di una certa consistenza non pagata, una pesante richiesta di danni da parte di un committente, il fallimento (doloso o meno) di un fornitore o di un committente ... per produrre la rovina per sé, e i propri collaboratori.

La proposta di Statuto regionale del lavoro autonomo prevede forme di tutela quali:

- ammortizzatori sociali e tutela del reddito;*
- percorsi formativi gratuiti e/o a canone agevolato, per l'intrapresa di attività di lavoro autonomo, per la formazione imprenditoriale, nonché per l'acquisizione, l'adeguamento e la qualificazione delle competenze professionali;*
- assegni formativi destinati ad esercenti attività di lavoro autonomo per garantire l'accesso individuale ad attività di alta formazione o formazione specialistica continua e permanente;*
- servizi di supporto della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;*
- assegni di servizio per favorire l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, nonché la progressione professionale, di persone svolgenti attività di lavoro autonomo a rischio di esclusione per carichi di cura;*
- istituzione di una apposita sezione della Borsa Lavoro Regione Veneto destinata al lavoro autonomo, in collegamento con la borsa nazionale del lavoro e con altri sistemi informativi europei, per favorire le più ampie opportunità occupazionali e di mobilità geografica dei lavoratori autonomi;*
- diritti e garanzie nel rapporto con i clienti/committenti, quali tutela dal ritardo nei pagamenti da parte dei committenti, garanzie nei tempi di pagamento;*
- garanzie di tipo patrimoniale con i fornitori e subfornitori.*

c) Attività professionali

Con riguardo alle professioni, lo Statuto regionale del lavoro autonomo riconosce la centralità dei servizi professionali per lo sviluppo e l'ammodernamento sociale ed economico del proprio territorio e, in tale ottica propone che la Regione adotti le seguenti linee guida:

- promuova in ambito regionale il pieno recepimento e l'attuazione operativa dei principi comunitari di concorrenza e libera circolazione dei professionisti e delle professioni intellettuali;*
- riconosca la funzione di controllo esercitata dagli ordini per le attività professionali che presentano un effettivo interesse pubblico da tutelare, in quanto attinenti ad interessi costituzionalmente garantiti o comunque di grande rilievo sociale;*

- rilasci, nel rispetto dei livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali, titoli professionali che consentono l'esercizio dell'attività professionale anche fuori dei limiti territoriali regionali;
- conferisca personalità giuridica alle associazioni rappresentative di professionisti che non esercitano attività regolamentate o tipiche di professioni disciplinate ai sensi dell'articolo 2229 c.c..

Si propone, inoltre che la Regione promuova di concerto con gli ordini professionali e le associazioni professionali il monitoraggio della diffusione delle attività libero-professionali nell'ambito locale e, a garanzia di interessi pubblici generali del territorio veneto, vigili affinché siano rispettate condizioni di effettiva libera concorrenza tra professionisti nonché alti livelli qualitativi delle prestazioni professionali a tutela degli interessi dell'utenza.

La presente proposta di legge è frutto anche degli incontri con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, gli ordini professionali e i lavori autonomi economicamente dipendenti.

STATUTO REGIONALE DEL LAVORO AUTONOMO

CAPO I - Principi generali

Art. 1 - Principi.

1. La Regione del Veneto, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea e dello Statuto regionale, riconoscendo il diritto al lavoro di ogni donna e uomo (articolo 4 Cost.) nonché la necessità di tutelarlo in tutte le sue forme e applicazioni (articolo 35 Cost.), contribuisce alla promozione del lavoro autonomo ed alla sua qualità, alla valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone, all'affermazione dei loro diritti nelle attività lavorative indipendenti e nel mercato del lavoro, all'attuazione del principio delle pari opportunità, quali fondamenti essenziali per lo sviluppo economico e sociale del territorio e per la garanzia dei cittadini fruitori delle opere e dei servizi resi.

2. La Regione esercita le proprie competenze legislative ed amministrative in materia di tutela e sicurezza del lavoro, nel rispetto delle competenze dello Stato ex articolo 117 Cost., in particolare di quelle relative all'ordinamento civile ed alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

3. La Regione valorizza il ruolo degli enti locali e la collaborazione tra livelli istituzionali, ed attribuisce le funzioni amministrative secondo i principi di adeguatezza, sussidiarietà, differenziazione, fatte salve quelle già attribuite alle province in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Art. 2 - Finalità.

1. Le politiche regionali in materia di qualità, tutela e sicurezza del lavoro reso in forma non subordinata, nell'ambito dei principi e degli obiettivi dell'Unione europea per la piena occupazione, lo sviluppo, la competitività e la coesione sociale, nonché dei principi fondamentali della legislazione nazionale, sono volte a:

- a) promuovere la piena occupazione, una migliore qualità del lavoro autonomo anche in termini di regolarità, professionalità e sicurezza del lavoro;
- b) favorire l'acquisizione di condizioni lavorative e reddituali continuative e stabili anche nell'alveo del lavoro autonomo, tali da contribuire al miglioramento della qualità della vita dei lavoratori;
- c) rafforzare la coesione e l'integrazione sociale;
- d) qualificare le competenze professionali dei lavoratori autonomi, al fine di favorire la crescita, la competitività, la capacità di innovazione delle imprese e del sistema economico-produttivo e territoriale;
- e) superare le discriminazioni fra uomini e donne nonché le altre forme di discriminazione nell'accesso al lavoro, nello sviluppo professionale e di carriera nel rispetto della Costituzione e delle disposizioni dell'Unione europea in materia;
- f) favorire lo sviluppo occupazionale nell'ambito delle attività di lavoro indipendente e l'imprenditorialità in termini quantitativi e qualitativi, anche mediante la facilitazione delle modalità di accesso al credito nel rispetto dei principi di cui alle lettere a), b), c) e d) e di pari opportunità;

g) favorire le condizioni per l'esercizio pieno, durante tutto l'arco della vita, del diritto alla formazione;

h) estendere ai lavoratori autonomi non imprenditori le forme di sostegno al reddito per le ipotesi previste dalla presente legge e relative a fasi di non lavoro.

2. La valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone di cui al comma 1 costituisce strategia prioritaria per le politiche di sviluppo economico, per l'innovazione e la competitività, nonché per le politiche di coesione sociale; rappresenta altresì riferimento essenziale per la complessiva programmazione regionale.

3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione adotta metodi di:

a) integrazione fra gli interventi di politica del lavoro e quelli in materia di istruzione, formazione professionale ed orientamento;

b) coordinamento fra gli interventi di politica del lavoro e le politiche regionali sociali, sanitarie e per lo sviluppo economico e territoriale;

c) collaborazione istituzionale con gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le altre istituzioni pubbliche presenti sul territorio, gli enti pubblici nazionali, lo Stato e le sue articolazioni decentrate;

d) concertazione, quale strumento per il governo delle materie di cui alla presente legge, in particolare con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello territoriale;

e) partecipazione dei soggetti interessati alle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento alle associazioni sindacali rappresentative del lavoro autonomo, agli ordini e collegi professionali.

4. Per conseguire le finalità di cui al comma 1 la Regione individua strumenti di tutela e promozione del lavoro autonomo aggiuntivi e migliorativi dei livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla disciplina nazionale. La Regione persegue altresì, in collaborazione con le province, il miglioramento dei mercati del lavoro autonomo e imprenditoriale, l'ulteriore qualificazione dei servizi pubblici per il lavoro, la semplificazione delle procedure amministrative nonché la facilitazione dell'accesso ai servizi ed alle informazioni secondo criteri di trasparenza.

Art. 3 - Campo di applicazione.

1. La presente legge si applica alle persone fisiche che esercitano in forma abituale, personale, diretta, in conto proprio ed al di fuori dell'ambito di direzione ed organizzazione altrui, un'attività economica o professionale a titolo oneroso.

2. A titolo esemplificativo si considerano espressamente ricompresi nell'ambito di applicazione di questa legge:

a) i piccoli imprenditori, intendendosi per tali i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia;

b) gli esercenti una professione liberale indipendentemente dall'iscrizione ad un albo o elenco o ad una associazione professionale;

c) gli agenti, i rappresentanti, e coloro che esercitano abitualmente un'attività riconducibile alle tipologie contrattuali tipiche del libro IV e V del codice civile nonché quelle atipiche che hanno ad oggetto un'attività personale resa senza vincolo di subordinazione a favore di terzi;

d) gli associati in partecipazione il cui apporto consista nel lavoro proprio;

e) i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori autonomi economicamente dipendenti, così come definiti nell'articolo 22 della presente legge.

3. La Giunta regionale, tenuto conto dell'evoluzione del mercato del lavoro e sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 6, può individuare ulteriori categorie di soggetti ai fini dell'applicazione della presente legge, fermi restando i requisiti tipologici di cui al comma 1.

CAPO II - Funzioni della Regione e delle province. Collaborazione istituzionale e concertazione sociale.

SEZIONE I - Funzioni della Regione e delle province

Art. 4 - Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche del lavoro, nonché le altre funzioni attribuite espressamente dalla presente legge. A tale fine è il Consiglio regionale l'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta, approva le linee di programmazione e gli indirizzi per le politiche del lavoro autonomo, di norma con cadenza triennale, in modo unitario o comunque integrato con gli indirizzi per il sistema formativo, prevedendo inoltre modalità di coordinamento con la programmazione regionale in materia di politiche economiche e sociali.

2. Le linee di programmazione e gli indirizzi per le politiche del lavoro contengono:

- a) gli obiettivi, le priorità e le linee di intervento;
- b) i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati;
- c) i criteri per il riparto delle risorse finanziarie da assegnare agli enti locali;
- d) i criteri e le priorità per le iniziative a favore dei soggetti indicati nell'articolo 11;
- e) i criteri e le priorità per la concessione degli incentivi ai soggetti che, fuori dai propri obblighi legali o contrattuali, favoriscano l'inserimento lavorativo o la stabilizzazione occupazionale.

3. Sulla base delle analisi e della rilevazione delle dinamiche del mercato del lavoro regionale di cui all'articolo 5 ed in attuazione degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, la Giunta regionale approva, di norma annualmente, il Piano regionale per la promozione del lavoro autonomo, strumento attuativo degli indirizzi di programmazione di cui al comma 1.

4. La Giunta regionale adotta i provvedimenti amministrativi relativi a:

- a) sperimentazione ed avvio di attività innovative, per le metodologie previste o le tipologie di utenti, e verifica della loro efficacia e delle condizioni di omogeneità ed adeguatezza per la relativa messa a regime;
- b) programmazione degli interventi che possono essere adeguatamente svolti, per ambito territoriale, specializzazione e bacino d'utenza, esclusivamente a livello regionale;
- c) esercizio delle altre competenze attribuite dalla presente legge.

5. La Giunta regionale approva criteri e modalità attuative in ordine alla certificazione delle competenze, comunque acquisite, di cui al sistema regionale delle qualifiche, nonché per l'elaborazione dei bilanci di competenza.

6. La Regione esercita funzioni di monitoraggio sulle attività e le politiche di cui alla presente legge, raccordandole con le azioni di analisi del sistema

economico e sociale regionale. Spettano altresì alla Regione il controllo e la valutazione delle attività inerenti le funzioni di cui al presente articolo, nonché la valutazione dell'efficacia e dei risultati prodotti dalle politiche attuate sul territorio regionale.

Art. 5 - Funzioni regionali di osservatorio del mercato del lavoro autonomo.

1. La Regione svolge e promuove, anche in modo integrato con le attività di monitoraggio delle province, analisi qualitative e quantitative delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro autonomo, a supporto delle politiche del lavoro, dell'autoimprenditorialità, della formazione professionale e dell'istruzione. Sono garantite l'articolazione di dette indagini su base provinciale ed in relazione al genere, nonché adeguate forme di divulgazione.

2. Le attività di cui al comma 1 sono in particolare dirette all'analisi dell'andamento del mercato del lavoro autonomo in ambito regionale, dei fenomeni di cooperazione tra lavoratori autonomi (network) e delle loro interazioni con il sistema economico, formativo e sociale, allo svolgimento di studi e ricerche, anche di carattere settoriale, sulle diverse forme contrattuali di natura non subordinata e su specifici aspetti relativi alle dinamiche del mercato del lavoro autonomo, con particolare riferimento alle analisi di genere e all'andamento dei compensi resi per attività di lavoro autonomo, anche nelle forme della collaborazione coordinata e continuativa, ricondotta o meno ad un progetto/programma.

3. La Regione favorisce la partecipazione delle istituzioni rappresentative del lavoro autonomo, nonché adeguate forme di raccordo con le rilevazioni e le ricerche socio-economiche sul mercato, l'organizzazione e le condizioni lavorative, svolte da università, Istituto per il lavoro, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, enti locali, enti con funzioni di vigilanza sul lavoro, istituti nazionali previdenziali ed assicurativi, gli enti bilaterali ed altri qualificati organismi di analisi, osservazione e ricerca pubblici e privati.

4. La Regione favorisce l'istituzione e la conservazione, presso le camere di commercio, di raccolte indicanti i compensi normalmente corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo nel territorio di riferimento, anche in funzione dell'individuazione dell'equo compenso per le attività rese in esecuzione di un contratto di lavoro a progetto (articolo 63, decreto legislativo n. 276/2003).

Art. 6 - Commissione regionale per il lavoro autonomo.

1. È istituita la Commissione regionale per il lavoro autonomo, con funzioni consultive, di analisi, studio, formulazione di proposte normative attinenti al lavoro autonomo in tutte le sue forme e applicazioni.

2. La Commissione è così composta da:

- a) un presidente nominato ai sensi del comma 4;
- b) assessore regionale con delega alle politiche del lavoro;
- c) assessore regionale alle politiche economiche;
- d) i rappresentanti delle principali associazioni professionali, ordini professionali, associazioni rappresentative delle categorie produttive (piccola impresa, artigiani, settore agricolo, commercio), designati dalle rispettive associazioni ed ordini;
- e) un rappresentante dei lavoratori parasubordinati ed economicamente dipendenti, individuati in base ad una selezione pubblica.

3. La Commissione esercita in particolare le seguenti funzioni:
- a) formula proposte finalizzate alla promozione e alla tutela del lavoro autonomo;
 - b) valuta con parere consultivo le iniziative della Regione in materia di lavoro autonomo;
 - c) fornisce supporto e assistenza tecnica alle strutture regionali competenti in materia di lavoro autonomo;
 - d) opera il raccordo funzionale tra gli attori istituzionali che, sul territorio, svolgono attività di promozione e tutela del lavoro autonomo, quali le province, i comuni, le camere di commercio, gli ordini professionali, ecc., promuovendo, se del caso, conferenze stabili per il coordinamento delle diverse competenze istituzionali;
 - e) gestisce un fondo di finanziamento per i periodi di non lavoro finalizzati alla ricerca e alla formazione professionale di cui all'articolo 25.

4. Il presidente della Commissione è nominato dalla Giunta regionale e viene scelto, previo specifico avviso da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione Veneto, tra i soggetti in possesso di elevata professionalità e competenza nelle problematiche del lavoro autonomo testimoniata dalla autorevolezza acquisita attraverso i curricula, comprensivi di studi e pubblicazioni apprezzati dalla comunità scientifica, con esclusione di coloro che rivestano cariche politiche o intrattengano con partiti politici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza.

Art. 7 - Funzioni delle province.

1. Le province, in coerenza con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 2, comma 1, esercitano le funzioni di programmazione territoriale delle politiche attive per la promozione del lavoro autonomo e dei servizi per il lavoro nel quadro socio-economico del loro territorio, perseguendo gli obiettivi ed adottando i metodi individuati dall'articolo medesimo. Le province approvano a tale fine programmi per le politiche orientate alla promozione del lavoro autonomo, di norma triennali, in modo unitario o, comunque, integrato, secondo le previsioni della presente legge.

2. Nell'ambito degli organismi di collaborazione istituzionale e concertazione sociale di cui all'articolo 5, comma 3, le province esercitano una funzione di raccordo e coordinamento nel proprio contesto territoriale, al fine di indirizzare verso obiettivi condivisi la programmazione e di armonizzare gli interventi sul territorio.

3. Le province programmano ai sensi del comma 1 e svolgono le funzioni amministrative relative all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, istituendo una specifica sezione relativa al lavoro non subordinato.

4. Le province svolgono attività di monitoraggio del mercato del lavoro autonomo territoriale nonché attività di analisi di specifici aspetti e fenomeni di particolare rilievo, quali forme di cooperazione reticolare o costituzione di network, in modo complementare ed integrato con le funzioni regionali di cui all'articolo 4, comma 6 ed all'articolo 5.

Art. 8 - Collaborazione istituzionale e concertazione sociale a livello provinciale.

1. Le province, al fine di raccordare in ambito territoriale le politiche del lavoro con le azioni per lo sviluppo locale e con le politiche sociali, istituiscono conferenze provinciali di coordinamento, definendone la composizione e regolandone altresì il funzionamento. Ad esse possono partecipare i comuni singoli ed associati del territorio provinciale, le università, le aziende regionali per il diritto allo studio universitario, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende unità sanitarie locali, gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, previdenziale, assicurativa e di immigrazione. Ai lavori delle conferenze possono essere inoltre invitati rappresentanti dei soggetti accreditati allo svolgimento dei servizi per il lavoro, al fine di coordinare le attività di programmazione in un'ottica di valorizzazione delle risorse pubbliche e private.

2. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1 lettere f) e h) le province possono istituire tavoli di confronto diretti all'adozione di intese e di specifiche misure per favorire l'accesso al credito da parte dei lavoratori autonomi. Ai tavoli partecipano istituti di credito, istituzioni, parti sociali ed altri soggetti, anche associativi, interessati.

CAPO III - Politiche attive per il lavoro

Art. 9 - Finalità.

1. Le politiche attive per la promozione del lavoro autonomo, inaugurate dalla Regione e dalle province nell'ambito della strategia di sviluppo economico e di coesione sociale, sono orientate alle seguenti finalità:

- a) favorire l'inserimento, il reinserimento e l'integrazione lavorativa degli esercenti attività di lavoro autonomo, con particolare riferimento ai prestatori che abbiano cessato un rapporto di lavoro in condizioni di committenza esclusiva o prevalente;
- b) favorire l'acquisizione da parte dei prestatori di condizioni lavorative continuative e stabili anche nell'alveo del lavoro autonomo;
- c) favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di non lavoro quali la cura, la formazione e l'aggiornamento;
- d) sostenere i processi di mobilità territoriale dei lavoratori autonomi al fine della valorizzazione delle competenze professionali e del loro reperimento;
- e) sostenere i processi di trasformazione o riorganizzazione economica e produttiva che si traducano in un miglioramento dell'attitudine competitiva del lavoratore autonomo nonché delle sue condizioni di lavoro;
- f) promuovere il reinserimento lavorativo, in forma autonoma o associata, dei lavoratori interessati da processi di riorganizzazione, riconversione o, comunque, espulsi dal mercato del lavoro, anche mediante le forme di sostegno all'autoimprenditorialità previste dalle leggi regionali.

2. La Regione e le province perseguono con la propria complessiva programmazione, nell'ambito delle rispettive competenze, le suddette finalità anche riguardo alle forme del lavoro autonomo, associato o di nuove imprese.

Art. 10 - Strumenti.

1. Le politiche attive del lavoro finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 9 sono realizzate in via generale dalle province, in coerenza con gli indirizzi regionali, e dalla Regione nei casi indicati all'articolo 4, comma 4, attraverso strumenti quali:

- a) percorsi formativi gratuiti e/o a canone agevolato, per l'intrapresa di attività di lavoro autonomo, per la formazione imprenditoriale, nonché per l'acquisizione, l'adeguamento e la qualificazione delle competenze professionali, in conformità alla programmazione regionale rispondente all'esigenze dell'innovazione produttiva ed ai fabbisogni del territorio, i quali, nel caso siano erogati a persone temporaneamente inoccupate, possono prevedere anche indennità di frequenza;
- b) assegni formativi destinati ad esercenti attività di lavoro autonomo per garantire l'accesso individuale ad attività di alta formazione o formazione specialistica continua e permanente;
- c) incentivi, e assegni di servizio di cui all'articolo 11.

Art. 11 - Incentivi ed assegni di servizio.

1. Gli incentivi sono contributi economici erogati ai lavoratori autonomi ed ai committenti finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 9.

2. La Regione, nell'ottica di estendere la piena e buona occupazione, introduce, nelle proprie azioni incentivanti, parametri di valorizzazione in coerenza con i fini di cui all'articolo 9, comma 1.

3. Gli assegni di servizio sono finalizzati, con specifico riferimento agli obiettivi di conciliazione tra tempi di lavoro e di non lavoro di cui all'articolo 9, all'acquisizione da parte dei lavoratori di una condizione occupazionale attiva in forma non subordinata, ovvero al suo mantenimento, nonché agli sviluppi di carriera.

4. La Giunta regionale definisce i criteri generali di concessione, sospensione e revoca degli incentivi e degli assegni di servizio, prevedendo in riferimento ai lavoratori autonomi o associati ed alla costituzione di nuove imprese specifici criteri di concessione, esclusivamente per il perseguimento degli obiettivi indicati dall'articolo 9, comma 1, lettere a) ed f).

5. Con particolare riferimento ai lavoratori parasubordinati ed economicamente dipendenti di cui al Capo V della presente legge, ed al fine di assicurare efficaci modalità di gestione degli interventi, possono essere previste, per specifiche situazioni, previa intesa con le parti sociali e mediante specifica convenzione, forme di raccordo, coerentemente con le funzioni previste dai loro statuti, con gli enti bilaterali costituiti secondo le clausole degli accordi e dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni dei lavoratori parasubordinati e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Tali convenzioni, che devono essere sottoscritte da tutte le organizzazioni costituenti gli enti bilaterali, prevedono modalità operative distinte, da parte degli stessi, per la gestione degli interventi.

Art. 12 - Conciliazione tra tempi di lavoro e di cura.

1. Al fine di promuovere condizioni di pari opportunità di accesso, permanenza e progressione di carriera nel mercato del lavoro autonomo, la Regione e le province nell'ambito delle rispettive competenze, coerentemente con le finalità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53 "Disposizioni per il sostegno della

maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”, perseguono l’obiettivo di favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura.

2. In relazione alle finalità del comma 1 la Regione e le province, anche promuovendo accordi con le parti sociali:

a) sostengono, in relazione ad accordi fra le parti sociali, progetti specifici di conciliazione tra tempi di lavoro e di cura, da realizzare negli ambiti produttivi ad alta densità di lavoro autonomo, indipendente o non subordinato, per la messa a disposizione di servizi territoriali di supporto alla conciliazione, con particolare riferimento all’organizzazione del tempo di lavoro e all’utilizzo del telelavoro;

b) erogano gli assegni di servizio di cui all’articolo 11 volti a favorire l’accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, nonché la progressione professionale, di persone svolgenti attività di lavoro autonomo a rischio di esclusione per carichi di cura;

c) sostengono, in relazione ad accordi fra le parti sociali, processi di riorganizzazione del lavoro volti a favorire la conciliazione, anche in riferimento all’utilizzo del rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora richiesto dal lavoratore e rispondente alle esigenze di conciliazione espresse.

3. Gli assegni di servizio di cui al comma 2, lettera b) possono prevedere, a fronte di esigenze certificate, il sostegno ai costi per attività di cura ed assistenza dei lavoratori interessati o di persone a loro carico. Detti assegni di servizio possono essere altresì previsti, sulla base di criteri operativi definiti dalla Giunta regionale, per l’acquisizione di prestazioni lavorative, che sostituiscano l’impegno dell’interessato a fronte della sua inoperatività, a seguito di maternità o paternità ovvero di certificate esigenze di cura ed assistenza personali o delle persone a suo carico.

Art. 13 - Rispetto delle pari opportunità nell’ambito del lavoro autonomo.

1. La Regione del Veneto, consapevole della necessità di garantire il rispetto delle pari opportunità nell’ambito del lavoro autonomo, devolve alla Commissione di cui all’articolo 6 il compito di costituire un Osservatorio e la predisposizione di procedure di aggiornamento per l’analisi delle serie storiche delle banche dati, un rapporto sulla ricerca campionaria realizzata sulle donne imprenditrici.

2. L’Osservatorio, di cui al comma 1, ha il compito di:

a) fornire agli operatori pubblici le informazioni e gli strumenti per la progettazione di politiche pubbliche che favoriscano l’integrazione delle donne;

b) monitorare la ricaduta degli interventi pubblici a favore del lavoro autonomo e imprenditoriale femminile, in termini sia di finanziamento agevolato, sia di tutela della maternità;

c) creare una partnership duratura che permetta politiche di sviluppo locale e di parità nel tempo;

d) sperimentare nuovi approcci allo studio del lavoro autonomo e imprenditoriale femminile e all’implementazione di politiche di genere.

Art. 14 - Mobilità territoriale dei lavoratori.

1. La Regione, le province ed i comuni perseguono l’obiettivo del sostegno ai processi di mobilità territoriale dei lavoratori autonomi, al fine della valorizzazione delle competenze professionali e del loro reperimento, nonché di

sostegno all'inserimento lavorativo anche attraverso soluzioni autoimprenditoriali, ed alla formazione per lo sviluppo professionale dei lavoratori interessati.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 la Regione e le province nell'ambito delle rispettive competenze, previo confronto con organismi di cui all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6:

- a) promuovono ed organizzano, nell'ambito del sistema regionale dei servizi per il lavoro, l'informazione, l'orientamento, la preselezione e l'incrocio fra domanda ed offerta sulle opportunità di lavoro;
- b) promuovono, attraverso accordi con altre Regioni, comuni e parti sociali o partners stranieri, un'adeguata offerta formativa, realizzabile anche in aree diverse dal territorio regionale o nazionale;
- c) promuovono intese con comuni, parti sociali ed organizzazioni pubbliche e private, dirette a facilitare, con particolare riferimento al raccordo con le politiche di istruzione, formazione ed abitative, l'integrazione dei lavoratori interessati.

Art. 15 - Sistema informativo Borsa Lavoro Regione Veneto.

1. Presso il sistema informativo Borsa Lavoro Regione Veneto è istituita un'apposita sezione destinata al lavoro autonomo, in collegamento con la borsa nazionale del lavoro e con altri sistemi informativi europei, per favorire le più ampie opportunità occupazionali e di mobilità geografica dei lavoratori autonomi. Per la realizzazione ed il costante aggiornamento della Borsa Lavoro Regione Veneto la Regione promuove accordi con le province, collaborazioni con altre regioni, nonché intese con enti competenti in materia di vigilanza sul lavoro, previdenziale, assicurativa ed altri qualificati soggetti pubblici e privati.

2. La Regione e le province perseguono gli obiettivi di un ampio e diffuso accesso ai servizi ed alle informazioni sulle opportunità lavorative disponibili attraverso la Borsa Lavoro Regione Veneto, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati, nonché della semplificazione degli adempimenti amministrativi in capo ai cittadini ed alle imprese, anche attraverso l'unificazione degli obblighi di comunicazione inerenti i rapporti di lavoro e l'utilizzo di sistemi telematici.

3. La Borsa Lavoro regionale, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", consente ai lavoratori autonomi ed agli imprenditori o committenti che ne facciano richiesta l'accesso alle informazioni in ordine alle offerte ed alle richieste di lavoro disponibili, garantendo il rispetto dell'autonomia di scelta rispetto alle modalità di pubblicizzazione dei dati, con particolare riferimento agli ambiti territoriali, alle tipologie contrattuali previste e l'inserimento delle informazioni.

CAPO IV - Promozione del lavoro autonomo

Art. 16 - Sostegno economico al lavoro autonomo.

1. La Regione del Veneto favorisce ed incentiva l'avvio di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo ed indipendente, avviate nei settori del commercio e del turismo, dei servizi e della produzione in genere, con particolare attenzione ai giovani di 18 ai 35 anni ed alle fasce deboli rappresentate, in particolare, da donne e lavoratori in difficoltà occupazionali.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 si concretano attraverso l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato nella misura prevista dalla Giunta regionale,

previo esame della domanda, relativamente ai requisiti richiesti, e successivamente alla valutazione di merito per quanto attiene al piano d'impresa.

3. Possono accedere ai benefici previsti dalla legge regionale le società di persone e le società di capitale. Le attività di impresa sono previste nella forma individuale e collettiva anche in forma cooperativa. Le attività di lavoro autonomo devono essere formalizzate con l'apertura della partita IVA.

4. Sono ammesse ai benefici le attività imprenditoriali ed autonome costituite da non più di due anni.

5. Le attività dovranno avere sede legale, amministrativa e produttiva in Veneto.

6. Possono presentare domanda i soggetti operanti e già costituiti, non prima di 18 (diciotto) mesi, dalla data di presentazione della domanda. Per data di costituzione si fa riferimento alla data di iscrizione al Registro delle Imprese.

7. L'intervento avrà la forma del finanziamento a medio termine con durata definita con deliberazione della Giunta regionale e con un periodo di preammortamento da definirsi con la medesima deliberazione. Il rimborso del finanziamento avverrà, di norma, con rate semestrali costanti di capitale e interessi.

8. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce:

- a) le scadenze per la presentazione dei progetti di intervento e le relative domande di finanziamento;
- b) la documentazione necessaria per l'esame, la valutazione delle proposte di intervento e le richieste di finanziamento;
- c) le spese ammissibili al finanziamento e gli eventuali oneri posti a carico del richiedente;
- d) le scadenze per la realizzazione degli adempimenti amministrativi connessi alla realizzazione degli interventi;
- e) le modalità di concessione, erogazione ed eventuale revoca dei finanziamenti e dei contributi;
- f) le attività di formazione e aggiornamento professionale connesse alle proposte di intervento;
- g) le attività e le procedure per le verifiche e i controlli sugli interventi finanziati;
- h) le modalità per la valutazione dei risultati occupazionali conseguiti con le diverse tipologie di intervento.

Art. 17 - Promozione del lavoro autonomo femminile.

1. La Regione del Veneto, in attuazione della legge 25 febbraio 1992, n. 215, sulle azioni positive per l'imprenditorialità femminile, promuove e sostiene l'avvio e la crescita del lavoro autonomo femminile, mettendo a disposizione finanziamenti a fondo perduto per le donne che vogliono avviare un'attività imprenditoriale, o che sono proprietarie di imprese già avviate e desiderano sviluppare progetti aziendali innovativi, acquisire servizi per migliorare la produttività o investire in nuove tecnologie. Per quanto concerne i soggetti beneficiari, le forme tecniche di sostegno, i settori ammissibili, l'iter di istruttoria e di erogazione si fa rinvio alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile".

Art. 18 - Sviluppo di supporti informatici per il lavoro autonomo e imprenditoriale.

1. La Regione promuove lo sviluppo di supporti informatici per il lavoro autonomo e imprenditoriale da realizzarsi mediante iniziative volte a:

- a) favorire lo sviluppo di siti web standard volti alla presentazione delle attività e qualità professionali del lavoratore autonomo, valorizzando le specifiche caratteristiche della prestazione offerta e da affidare al mercato o a strutture pubbliche;
- b) favorire l'implementazione di borse o di altri istituti informatici, con l'ausilio di una piattaforma informatica nella quale i committenti possano rappresentare efficacemente i bisogni e ciò che vorrebbero ottenere dal mercato in termini di collaborazione o fornitura.

Art. 19 - Arbitrato volontario.

1. La Regione promuove, anche con la partecipazione delle parti sociali rappresentative delle imprese e dei lavoratori autonomi, la stipulazione di accordi e schemi di contratti con la clientela che contengano clausole volontarie di conciliazione e arbitrato presso appositi collegi istituiti dai soggetti rappresentativi o presso le Camere Arbitrali delle camere di commercio, svolgendo a tal riguardo specifiche azioni informative e divulgative nei confronti dei soggetti del lavoro autonomo.

Art. 20 - Marchio di qualità.

1. La Regione istituisce un marchio di qualità regionale del lavoro autonomo, da riconoscere a tutti i lavoratori autonomi e alle piccole imprese che ai sensi della normativa comunitaria:

- a) sono iscritti ad una associazione di categoria e dalla stessa assistiti, o assistiti da professionisti abilitati;
- b) sono iscritti agli eventuali enti bilaterali di categoria;
- c) sono in regola con gli obblighi fiscali e contributivi.

2. Il possesso di tale qualificazione costituirà titolo privilegiato per il rilascio di autorizzazioni, licenze o altri adempimenti amministrativi regionali, provinciali e comunali. In tali ipotesi il rilascio dell'atto amministrativo avviene immediatamente salvo revoca nel caso di irregolarità o mancanza dei presupposti previsti dalla legge.

3. Il possesso di tale Marchio può essere utilizzato per consentire forme di compensazione diretta tra crediti e debiti tra impresa e lavoro autonomo e la pubblica amministrazione nel territorio della Regione Veneto.

Art. 21 - Semplificazione degli adempimenti amministrativi.

1. Al fine di incentivare regimi regolamentari efficienti e semplificati per l'esercizio dell'attività professionale in ambito regionale, viene demandata alla Commissione di cui all'articolo 6 un'attività di ricognizione degli adempimenti amministrativi richiesti ai professionisti e alle società professionali, individuando quelli che, senza pregiudizio per gli interessi pubblici da tutelare, possono venire eliminati o semplificati.

2. La Commissione dovrà, entro tre mesi dal suo insediamento, formulare una proposta da sottoporre alla funzione legislativa regionale.

CAPO V - Norme a tutela del lavoro autonomo economicamente dipendente

Art. 22 - Definizione.

1. Qualora il lavoratore autonomo, così come individuato nell'articolo 3, svolga la propria attività secondo le modalità di cui all'articolo 409 c.p.c. (prestazioni d'opera coordinata e continuativa), di cui all'articolo 61 decreto legislativo n. 276/2003 (lavoro a progetto), ovvero in regime di dipendenza economica, intendendosi per tale la situazione per cui il prestatore opera a favore di un committente dal quale deriva almeno il 75 per cento del suo reddito complessivo, senza avere alle proprie dipendenze lavoratori subordinati e con organizzazione a proprio rischio, si applicano le norme del presente Capo.

Art. 23 - Sostegno alla stabilizzazione del lavoro.

1. Al fine di sostenere l'acquisizione di condizioni lavorative stabili nell'alveo del lavoro autonomo che si concretino in una prestazione riconducibile alle tipologie di cui all'articolo 22, la Regione e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, intervengono, in relazione al mercato del lavoro, mediante:

- a) incentivi all'inserimento, nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, di clausole di durata minima triennale, con rinuncia da parte del committente all'inserzione, nel contratto, di ipotesi a causali di recesso anticipato;
- b) concessione di assegni formativi individuali e predisposizione di percorsi formativi qualificati a favore di lavoratori occupati sulla base di rapporti di lavoro non subordinati al fine di favorirne l'occupabilità attraverso il rafforzamento delle competenze;
- c) offerta alle persone di servizi e strumenti, fra i quali anche i bilanci di competenza, per valorizzare e rendere riconoscibili le competenze acquisite con le esperienze lavorative, ivi comprese quelle maturate nell'ambito di rapporti di lavoro non subordinato, ed i percorsi di istruzione e formazione professionale;
- d) istituzione di una borsa delle esigenze dei committenti volta a favorire la mobilità del lavoratore autonomo da un rapporto di lavoro all'altro;
- e) sostegno ai processi aziendali di trasformazione organizzativa e di innovazione tecnologica finalizzati alla stabilizzazione del lavoro anche in forma non subordinata.

2. Al fine di modulare gli interventi del presente articolo in relazione alla diffusione delle tipologie contrattuali ed all'andamento del mercato del lavoro, la Giunta regionale stabilisce, sulla base delle previsioni del piano annuale di cui all'articolo 4, comma 3, i criteri per l'assegnazione da parte delle province, previo procedimento ad evidenza pubblica, degli incentivi di cui al comma 1, lettera a). Ai fini dell'erogazione di tali incentivi la Giunta regionale stabilisce altresì, secondo lo stesso procedimento, le condizioni che, in relazione alla natura dei rapporti di lavoro ed alle situazioni personali, comportano elevato rischio di precarizzazione, nonché le caratteristiche, quali quelle dimensionali, settoriali e territoriali, delle imprese, che devono, comunque, operare nel rispetto delle condizioni normative e contrattuali vigenti.

Art. 24 - Accordi di interesse professionale.

1. La Regione del Veneto promuove e sostiene, anche con la propria mediazione, la stipula di accordi di interesse professionale su base territoriale,

concertati dalle associazioni di categoria o sindacali che rappresentano i lavoratori autonomi economicamente dipendenti e dalle imprese committenti.

2. Gli accordi di interesse professionale hanno lo scopo di stabilire, anche in modo differenziato secondo le condizioni territoriali di riferimento, modalità, tempo e luogo dell'attività, nonché altre condizioni generali di contratto.

3. Ai rapporti di lavoro economicamente dipendente si applicano gli accordi di interesse professionale previsti dal comma 1 del presente articolo, limitatamente ai prestatori affiliati alle associazioni o sindacati firmatari ai quali abbiano espressamente conferito mandato.

Art. 25 - Tutela delle condizioni di lavoro.

1. La Regione, di concerto con le associazioni di categoria o sindacali che rappresentano i lavoratori autonomi economicamente dipendenti, promuove il rispetto di eque condizioni contrattuali nei rapporti tra prestatore e impresa committente, e garantisce il rispetto delle norme legali e contrattuali a tutela della salute e sicurezza dei prestatori di lavoro.

2. A fine dell'innalzamento dei livelli di tutela esistenti, la Commissione di cui all'articolo 6, nell'ambito delle prerogative di cui al comma 3, lettera a), definisce ambiti e modalità per interventi normativi della Regione aventi ad oggetto condizioni contrattuali eque per i lavoratori autonomi economicamente dipendenti, con particolare riferimento a tempi di esecuzione della prestazione, corrispettivo, salute e sicurezza.

Art. 26 - Tutela del reddito per i collaboratori coordinati e continuativi e garanzie per le fasi di non lavoro.

1. La Regione adotta, sul proprio territorio, ogni misura idonea a promuovere la fruizione della indennità una tantum prevista a favore dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introdotta in via sperimentale nel quadro degli strumenti di tutela del reddito di cui all'articolo 19 del decreto legge n. 185/2008 "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", convertito dalla legge n. 2/2009, articolo 19, comma 1, lettera c), estendendo tale misura a tutti i lavoratori economicamente dipendenti di cui all'articolo 22 della presente legge.

2. La Regione garantisce che i destinatari della misura di sostegno al reddito ne possano fruire oltre i limiti delle risorse assegnate e ripartite, nei limiti di spesa previsti, con il decreto interministeriale, di cui al comma 3 dell'articolo 19, adottato di concerto dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze a gravare sul Fondo per l'Occupazione di cui al decreto legge n. 148/1993 convertito nella legge n. 236/1993.

3. La Regione istituisce per le fasi di non lavoro derivanti da mancanza di commesse specifiche garanzie volte a promuovere l'investimento del lavoratore autonomo in termini di aggiornamento, formazione, ricerca, al fine di preservare e migliorare il capitale umano dei prestatori autonomi temporaneamente inattivi. In questo ambito vengono previsti strumenti di protezione sia in termini di accesso a servizi informatici, culturali, abitativi, di trasporto, sia in termini di sostegno

finanziario, al fine di garantire il potenziale di cooperazione sociale che i lavoratori autonomi apportano in un dato territorio della Regione.

Art. 27 - Strumenti di lavoro.

1. È istituito un Fondo per i lavoratori economicamente dipendenti che consente uno sconto al consumo in caso di acquisto di strumenti di lavoro e di materiale informatico necessario all'espletamento dell'attività professionale presso esercizi convenzionati con la Regione Veneto.

2. La procedura per la fruizione dello sconto è stabilita con delibera della Giunta regionale.

Art. 28 - Voucher per l'autoformazione dei lavoratori parasubordinati e autonomi economicamente dipendenti.

1. È istituito un Fondo per la le attività di ricerca, innovazione e autoformazione dei lavoratori autonomi veneti parasubordinati e/o economicamente dipendenti.

2. Il Fondo è volto a finanziare voucher individuali per la copertura, anche parziale, di spese sostenute per valorizzare il capitale sociale degli operatori che, sul territorio veneto, svolgono attività di lavoro autonomo in regime di parasubordinazione e di dipendenza economica, consentendo agli stessi di investire sulla proprie capacità personali e professionali.

3. I percorsi di valorizzazione del capitale sociale per i quali si può chiedere l'assegnazione del voucher sono previsti in un Catalogo approvato con delibera della Giunta regionale.

Art. 29 - Tempi di pagamento.

1. La Regione, consapevole della situazione di grave disagio causata ai lavoratori autonomi parasubordinati ed economicamente dipendenti dai ritardi con cui i committenti effettuano la corresponsione dei compensi per l'opera prestata:

- a) vigila affinché l'amministrazione regionale rispetti congrui tempi di pagamento nei confronti dei propri collaboratori parasubordinati;
- b) sensibilizza le diverse pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale circa il rispetto dei tempi di pagamento a favore dei propri collaboratori parasubordinati;
- c) promuove, di concerto con le associazioni imprenditoriali territoriali, il rispetto dei tempi di pagamento da parte delle imprese che utilizzano prestazioni di lavoro parasubordinato e/o economicamente dipendente;
- d) istituisce una competenza arbitrale per la soluzione rapida delle controversie relative ai mancati o ritardati pagamenti dei lavoratori parasubordinati e/o economicamente dipendenti, resa obbligatoria per tutte le imprese committenti che fruiscono, in qualunque forma di agevolazioni normative e fiscali concesse sulla base di leggi regionali.

CAPO VI - Norme sulla disciplina delle professioni e delle associazioni professionali

Art. 30 - Principi generali e funzioni ordinamentali.

1. La Regione riconosce la centralità dei servizi professionali per lo sviluppo e l'ammodernamento sociale ed economico del proprio territorio e, in tale ottica:

- a) promuove in ambito regionale il pieno recepimento e l'attuazione operativa dei principi comunitari di concorrenza e libera circolazione dei professionisti e delle professioni intellettuali;
- b) riconosce la funzione di controllo esercitata dagli ordini per le attività professionali che presentano un effettivo interesse pubblico da tutelare, in quanto attinenti ad interessi costituzionalmente garantiti o comunque di grande rilievo sociale;
- c) rilascia, nel rispetto dei livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali, titoli professionali che consentono l'esercizio dell'attività professionale anche fuori dei limiti territoriali regionali;
- d) conferisce personalità giuridica alle associazioni rappresentative di professionisti che non esercitano attività regolamentate o tipiche di professioni disciplinate ai sensi dell'articolo 2229 c.c..

Art. 31 - Promozione e tutela della concorrenza e di un elevato standard qualitativo delle prestazioni professionali.

1. La Regione, nel rispetto della legge statale che definisce i requisiti minimi per l'esercizio delle attività professionali, promuove di concerto con gli ordini professionali e le associazioni professionali il monitoraggio della diffusione delle attività libero-professionali nell'ambito locale e, a garanzia di interessi pubblici generali del territorio veneto, vigila affinché siano rispettate condizioni di effettiva libera concorrenza tra professionisti nonché alti livelli qualitativi delle prestazioni professionali a tutela degli interessi dell'utenza.

2. A tal fine viene demandata alla Commissione di cui all'articolo 6 la valutazione, su base annuale, dell'impatto delle normative di liberalizzazione con particolare riferimento a tariffe fisse o minime, divieto di pubblicità informativa e di divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti.

CAPO VII - Norme sulla micro-impresa e sull'artigianato

Art. 32 - Prestiti d'onore ai nuovi imprenditori.

1. La Regione al fine di promuovere e consolidare il lavoro autonomo e la nuova imprenditoria e la loro qualificata presenza sul mercato:

- a) promuove e sostiene l'imprenditoria individuale, particolarmente in settori innovativi;
- b) favorisce la diversificazione delle scelte professionali delle persone, in particolare attraverso gli strumenti della formazione professionale, nonché l'accesso al lavoro autonomo e la qualificazione professionale dei lavoratori autonomi e degli imprenditori.

2. A tal fine è istituito un Fondo di rotazione regionale presso la Società Veneto Sviluppo SpA cui potranno accedere i Confidi dei settori economici veneti che abbiano stanziato per l'anno di riferimento un pari importo finalizzato a sostenere prestiti d'onore destinati a neo imprenditori/imprenditrici per lo start-up di imprese a conduzione personale e l'avvio di qualsiasi attività di lavoro

autonomo per un importo stabilito con deliberazione della Giunta regionale. Il prestito sarà erogato agli interessati con un tasso di interesse agevolato da definirsi con la medesima deliberazione. Le somme restituite e gli interessi maturati saranno a disposizione per la richiesta di ulteriori cofinanziamenti previa iniziativa dei Confidi.

Art. 33 - Fiscalità.

1. La Regione al fine di promuovere e consolidare il lavoro autonomo e la nuova imprenditoria, in coerenza con i principi generali del nostro ordinamento tributario, esclude dal reddito imponibile ai fini dell'IRAP tutti i redditi di lavoro autonomo e di impresa minore, che siano stati prodotti senza l'ausilio di lavoro subordinato e/o di lavoro autonomo continuativo.

2. Per favorire l'evoluzione del lavoro autonomo e dell'impresa individuale in strutture consolidate e con maggiore capacità produttiva, la Regione sostiene l'elaborazione di un'imposta sostitutiva di quella sul reddito e dell'IRAP per tutti i soggetti che realizzino processi di consolidamento, assumendo lavoro dipendente o stipulando contratti di collaborazione continuativa di durata almeno annuale.

3. In attesa della realizzazione del comma precedente, la Regione riconosce ai predetti soggetti un credito d'imposta da far valere in quota IRAP, proporzionato ai compensi annui erogati.

Art. 34 - Sostegno alle attività formative sulla qualità e organizzazione dell'attività e sull'incremento della salute e sicurezza nell'attività lavorativa.

1. La Regione al fine di promuovere e consolidare le conoscenze del lavoro autonomo e imprenditoriale e aumentare la sicurezza sul lavoro, favorisce l'accesso degli imprenditori individuali e dei lavoratori autonomi alle iniziative formative in essere riconosciute dalla Regione e rivolte ai lavoratori subordinati, ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (rspp) o ai datori di lavoro.

2. Il sostegno sarà realizzato mediante voucher formativi al lavoratore autonomo che potrà spenderli nei confronti di un servizio riconosciuto dalla Regione. Per tutta la durata del corso al lavoratore autonomo/imprenditore che partecipa all'iniziativa formativa spetterà il riconoscimento di quote orarie corrispondenti alle quote per il lavoro accessorio a carico della Regione.

3. La Regione promuove e sostiene attività formative finalizzate all'internazionalizzazione dell'attività economica e volte a rafforzare le competenze del lavoro autonomo imprenditoriale.

Art. 35 - Studi di Settore.

1. La Regione promuove una specifica azione di riforma legislativa allo scopo di rivedere la composizione dell'Osservatorio Regionale sugli Studi di Settore con l'inserimento di un rappresentante della Regione interessata, allo scopo di valorizzare la dimensione territoriale.

2. In attesa della realizzazione del comma precedente, la Regione promuove una conferenza organizzativa con la partecipazione dei membri dell'Osservatorio Regionale Sugli Studi di Settore, e i rappresentanti degli Assessorati delle Attività Economiche, Sviluppo, Ricerca e Innovazione, Politiche della Mobilità e Infrastrutture, Politiche Agricoltura e Turismo.

INDICE

CAPO I - Principi generali.....	7
Art. 1 - Principi.....	7
Art. 2 - Finalità.....	7
Art. 3 - Campo di applicazione.....	8
CAPO II - Funzioni della Regione e delle province. Collaborazione istituzionale e concertazione sociale.....	9
SEZIONE I - Funzioni della Regione e delle province	9
Art. 4 - Funzioni della Regione.	9
Art. 5 - Funzioni regionali di osservatorio del mercato del lavoro autonomo.	10
Art. 6 - Commissione regionale per il lavoro autonomo.	10
Art. 7 - Funzioni delle province.....	11
Art. 8 - Collaborazione istituzionale e concertazione sociale a livello provinciale.	12
CAPO III - Politiche attive per il lavoro.....	12
Art. 9 - Finalità.....	12
Art. 10 - Strumenti.....	13
Art. 11 - Incentivi ed assegni di servizio.	13
Art. 12 - Conciliazione tra tempi di lavoro e di cura.	13
Art. 13 - Rispetto delle pari opportunità nell'ambito del lavoro autonomo.	14
Art. 14 - Mobilità territoriale dei lavoratori.....	14
Art. 15 - Sistema informativo Borsa Lavoro Regione Veneto.	15
CAPO IV - Promozione del lavoro autonomo.....	15
Art. 16 - Sostegno economico al lavoro autonomo.	15
Art. 17 - Promozione del lavoro autonomo femminile.....	16
Art. 18 - Sviluppo di supporti informatici per il lavoro autonomo e imprenditoriale.....	17
Art. 19 - Arbitrato volontario.....	17
Art. 20 - Marchio di qualità.	17
Art. 21 - Semplificazione degli adempimenti amministrativi.....	17
CAPO V - Norme a tutela del lavoro autonomo economicamente dipendente.....	18
Art. 22 - Definizione.....	18
Art. 23 - Sostegno alla stabilizzazione del lavoro.	18
Art. 24 - Accordi di interesse professionale.	18
Art. 25 - Tutela delle condizioni di lavoro.....	19
Art. 26 - Tutela del reddito per i collaboratori coordinati e continuativi e garanzie per le fasi di non lavoro.....	19
Art. 27 - Strumenti di lavoro.....	20
Art. 28 - Voucher per l'autoformazione dei lavoratori parasubordinati e autonomi economicamente dipendenti.....	20
Art. 29 - Tempi di pagamento.....	20
CAPO VI - Norme sulla disciplina delle professioni e delle associazioni professionali.....	20
Art. 30 - Principi generali e funzioni ordinamentali.....	21

Art. 31 - Promozione e tutela della concorrenza e di un elevato standard qualitativo delle prestazioni professionali.....	21
CAPO VII - Norme sulla micro-impresa e sull'artigianato.....	21
Art. 32 - Prestiti d'onore ai nuovi imprenditori.....	21
Art. 33 - Fiscalità.....	22
Art. 34 - Sostegno alle attività formative sulla qualità e organizzazione dell'attività e sull'incremento della salute e sicurezza nell'attività lavorativa.....	22
Art. 35 - Studi di Settore.....	22

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

Costituzione 27 dicembre 1947 (1).

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali .

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali .

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato . Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato .

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni .

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (2).

(1) La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131 e il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 208.

Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (1).

CONFERIMENTO ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI DI FUNZIONI E COMPITI IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA L. 15 MARZO 1997, N. 59.

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5.

Nota all'articolo 5

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (1).

ATTUAZIONE DELLE DELEGHE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO, DI CUI ALLA L. 14 FEBBRAIO 2003, N. 30. (2)

Art. 63. Corrispettivo.

1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.
(2) Vedi, anche, l'art. 36, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come sostituito dall'art. 49, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

Nota all'articolo 12

Legge 8 marzo 2000, n. 53 (1).

DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ, PER IL DIRITTO ALLA CURA E ALLA FORMAZIONE E PER IL COORDINAMENTO DEI TEMPI DELLE CITTÀ (2).

(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2000, n. 60.

Nota all'articolo 15

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (1).

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (2).

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

(2) Per l'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto, con particolare riguardo alla gestione delle risorse umane, vedi la Dir.Min. 11 febbraio 2005, n. 1/2005.

Nota all'articolo 17

Legge 25 febbraio 1992, n. 215 (1).

AZIONI POSITIVE PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE (2).

(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1992, n. 56.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'art. 57, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ad eccezione degli articoli 10, comma 6, 12 e 13. Successivamente il comma 6 dell'art. 10 è stato abrogato dall'art. 4, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 101.

Legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 (BUR n. 8/2000)

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE E DI INNOVAZIONE DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE.

Nota all'articolo 22

Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (1).

ATTUAZIONE DELLE DELEGHE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO, DI CUI ALLA L. 14 FEBBRAIO 2003, N. 30 (2)

Art. 61. Definizione e campo di applicazione.

1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa (3).

2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila

euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.

4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore a progetto.

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.

(2) Vedi, anche, l'art. 36, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come sostituito dall'art. 49, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

(3) Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 19, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.

Nota all'articolo 26

Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (1).

ATTUAZIONE DELLE DELEGHE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO, DI CUI ALLA L. 14 FEBBRAIO 2003, N. 30 (2)

Art. 61. *Definizione e campo di applicazione.*

Vedi nota all'articolo 22

Decreto Legislativo 29 novembre 2008, n. 185 (1) (2).

MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE.

Art. 19. *Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga*

1. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, nei limiti delle quali è riconosciuto l'accesso, secondo le

modalità e i criteri di priorità stabiliti con il decreto di cui al comma 3, ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro, ivi includendo il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo familiare, nonché all'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2:

a) l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 19, primo comma e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate annue di indennità. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro; (3)

b) l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate annue di indennità. Quanto previsto dalla presente lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro; (3)

c) in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del presente decreto e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata da trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista. (4)

1-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 il datore di lavoro è tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.

181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente, la sospensione della attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati, che, per beneficiare del trattamento, devono rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale all'atto della presentazione della domanda per l'indennità di disoccupazione, fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 1, l'eventuale ricorso all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa vigente è in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle stesse lettere da a) e c) del comma 1 secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo. (5)

1-ter. In via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c), un trattamento equivalente a quello di cui al comma 8. (6)

2. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10 per cento del reddito percepito l'anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: (7)a) operino in regime di monocommittenza;

b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;

c) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;

[d) svolgano nell'anno di riferimento l'attività in zone dichiarate in stato di crisi ovvero in settori dichiarati in crisi; (8)]

e) non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2-bis. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2 nella misura del 20 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro, è destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla

legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. (9) (10)

3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione dei commi 1, 1-bis, 2, 4 e 10, nonché le procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al comma 4. Lo stesso decreto può altresì effettuare la ripartizione del limite di spesa di cui al comma 1 del presente articolo in limiti di spesa specifici per ciascuna tipologia di intervento di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 e del comma 2 del presente articolo. (11) (12)

4. L'INPS stipula con gli enti bilaterali di cui ai commi precedenti, secondo le linee guida definite nel decreto di cui al comma 3, apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tramite la costituzione di un'apposita banca dati alla quale possono accedere anche i servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici di cui al presente articolo, consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti dei complessivi oneri indicati al comma 1, ovvero, se determinati, nei limiti di spesa specifici stabiliti con il decreto di cui al comma 3, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. (11)

5. Con effetto dal 1° gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

5-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero degli affari esteri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonché la modifica di quelli vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi a operare sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali, nonché ad ampliare il numero delle frequenze e destinazioni su cui è consentito operare a ciascuna parte, dando priorità ai vettori che si impegnino a mantenere i predetti livelli occupazionali. Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, al fine di garantire al Paese la massima accessibilità internazionale e intercontinentale diretta, rilascia ai vettori che ne fanno richiesta autorizzazioni temporanee, la cui validità non può essere inferiore a diciotto mesi. (13)

6. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede per 35 milioni di euro per l'anno 2009 a carico delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si provvede:

a) mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a valere in via prioritaria sulle somme residue non destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e con conseguente adeguamento, per ciascuno degli anni considerati, delle erogazioni relative agli interventi a valere sulla predetta quota;

b) mediante le economie derivanti dalla disposizione di cui al comma 5, pari a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009; (14)

c) mediante utilizzo per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 delle maggiori entrate di cui al presente decreto.

7. Fermo restando che il riconoscimento del trattamento è subordinato all'intervento integrativo, il sistema degli enti bilaterali eroga la quota di cui al comma 1 fino a concorrenza delle risorse disponibili. I contratti e gli accordi interconfederali collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono le risorse minime a valere sul territorio nazionale, nonché i criteri di gestione e di rendicontazione, secondo le linee guida stabilite con il decreto di cui al comma 3. I fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali, anche di sostegno al reddito per l'anno 2009, volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. (15)

7-bis. Nel caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, da parte dei datori di lavoro aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro interessato presso il fondo di provenienza nel triennio precedente deve essere trasferita al nuovo fondo di adesione nella misura del 70 per cento del totale, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato dal datore di lavoro interessato per finanziare propri piani formativi, a condizione che l'importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000 euro e che tali posizioni non siano riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Sono comunque esclusi dalle quote da trasferire i versamenti del datore di lavoro riversati dall'INPS al fondo di provenienza prima del 1° gennaio 2009. Il fondo di provenienza esegue il trasferimento delle risorse al nuovo fondo entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del datore di lavoro, senza l'addebito di oneri o costi. Il fondo di provenienza è altresì tenuto a versare al nuovo fondo, entro novanta giorni dal loro ricevimento, eventuali arretrati

successivamente pervenuti dall'INPS per versamenti di competenza del datore di lavoro interessato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INPS rende disponibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la procedura che consente ai datori di lavoro di effettuare il trasferimento della propria quota di adesione a un nuovo fondo e che assicura la trasmissione al nuovo fondo, a decorrere dal terzo mese successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento, dei versamenti effettuati dal datore di lavoro interessato. (16)

8. Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa, anche integrate ai sensi del procedimento di cui all'articolo 18, nonché con le risorse di cui al comma 1 eventualmente residue, possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione. Fermo restando il limite del tetto massimo nonché l'uniformità dell'ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela del reddito di cui al comma 1, i decreti di concessione delle misure in deroga possono modulare e differenziare le misure medesime anche in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale ovvero in ragione dell'armonizzazione delle misure medesime rispetto ai regimi di tutela del reddito previsti dal comma 1. (11)

9. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al presente comma è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione. (17)

9-bis. In sede di prima assegnazione delle risorse destinate per l'anno 2009, di cui al comma 9 del presente articolo, nelle more della definizione degli accordi con le regioni e al fine di assicurare la continuità di trattamenti e prestazioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna quota parte dei fondi disponibili direttamente alle regioni ed eventualmente alle province. (13) (18)

10. Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito

perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati. (15)

10-bis. Ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortamenti sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. (13)

11. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione (19) .

12. Nell'ambito delle risorse indicate al comma 9, sono destinati 12 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l'anno 2009, ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, di un'indennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime. (15)

13. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009»

e le parole: «e di 45 milioni di euro per il 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

14. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 35 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione e 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le somme di cui al precedente periodo, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: «al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,» sono inserite le seguenti: «o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo,». (20)

15. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione.

16. Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro Spa 13 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione. (11)

17. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «e di 80 milioni di euro per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

18. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009, ai soggetti beneficiari delle provvidenze del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è altresì riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i neonati di età fino a tre mesi. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. (15)

18-bis. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia, per l'anno 2009 è autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione "G. B. Bietti" per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma. All'onere derivante dal presente comma si provvede a carico del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. (21)

18-ter. Alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37:

1) al comma 1, lettera b), le parole: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risorse finanziarie disponibili»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di pensione anticipata, di cui al comma 1, lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, è posto a carico del bilancio dello Stato. L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell'età prevista per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo periodo, l'onere conseguente è posto a carico del bilancio dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualità, che rimane a carico del bilancio dello Stato»;

b) all'articolo 38, comma 2, la lettera b) è abrogata. (21)

18-quater. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dal comma 18-ter del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, sono posti a carico delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del presente decreto (21) (22).

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2008, n. 280, S.O.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 28 gennaio 2009, n. 2.

(3) Lettera così modificata dall'art. 7-ter, comma 9, lett. a), decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33.

(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, che, inoltre, ha disposto che il capoverso successivo alla lettera c), precedentemente parte del presente comma, costituisca ora il comma 1-bis del presente articolo ed ha modificato tale capoverso.

(5) Comma inserito per effetto delle modifiche apportate dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 al comma 1 del presente articolo. La predetta legge, infatti, ha disposto che il capoverso successivo alla lettera c) del comma 1 del presente articolo, precedentemente parte del predetto comma, costituisca ora il presente comma 1-bis ed ha, inoltre, modificato tale capoverso. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'art. 7-ter, comma 9, lett. b), decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

(6) Comma inserito dall'art. 7-ter, comma 9, lett. c), decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

(7) Alinea così modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.

(8) Lettera soppressa dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.

(9) Comma inserito dall'art. 7-ter, comma 8, decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33.

(10) Vedi, anche, il comma 8-ter dell'art. 1, decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

(11) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.

- (12) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 19 maggio 2009, n. 46441.
- (13) Comma inserito dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.
- (14) Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.
- (15) Comma così sostituito dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.
- (16) Comma inserito dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 e, successivamente, così modificato dall'art. 7-ter, comma 10, decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
- (17) Comma così modificato dall'art. 7-ter, comma 5, decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33.
- (18) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 19 febbraio 2009, n. 45080 e il D.M. 7 luglio 2009, n. 46449.
- (19) Vedi, anche, il D.M. 19 febbraio 2009, n. 45081.
- (20) Comma così modificato dall'art. 7-ter, comma 9, lett. d), decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
- (21) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.
- (22) Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 41-bis, decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
-

Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148 (1).

INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE (2).

- (1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1993, n. 116.
- (2) Provvedimento convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 19 luglio 1993, n. 236 (Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1993, n. 167). I commi successivi del citato art. 1 hanno, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 8 ottobre 1992, n. 398, del decreto legge 5 dicembre 1992, n. 472, del decreto legge 11 dicembre 1992, n. 478, del decreto legge 5 gennaio 1993, n. 1, del decreto legge 1° febbraio 1993, n. 26, del decreto legge 12 febbraio 1993, n. 31 e del decreto legge 10 marzo 1993, n. 57. Vedi, anche, la nota all'art. 6, comma 7, del presente decreto-legge. Vedi, inoltre, il decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510.

- (1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1993, n. 167.

Nota all'articolo 30

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 (1).

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE.

Art - 2229. *Esercizio delle professioni intellettuali.*

La legge determina le professioni intellettuali [c.c. 2068, 2956, n. 2] per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi [c.c. 2061].

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati [alle associazioni professionali] (2), sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente [c.c. 2642].

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79, ediz. straord. Il testo del codice civile è preceduto da un'ampia relazione del guardasigilli (1216 numeri).

(2) L'inciso deve ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Vedi, il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, recante norme sui consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni interne professionali. Per quanto riguarda le singole professioni, si rinvia alla normativa specifica che la disciplina.